

**ATTO INTEGRATIVO**  
**ALLA "CONVENZIONE RELATIVA**  
**AL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO**

**NEL COMUNE DI FERRARA" DEL 31/07/2018 COSI' COME MODIFICATA DALL'ADDENDUM DEL 27/10/2022**

TRA

- **COMUNE DI FERRARA**, [●] (di seguito definito per brevità anche il "**Comune**"), con sede in Piazza Municipio 2, C.F. e P. IVA 00297110389, nella persona di....., Dirigente ....., a ciò espressamente autorizzato con Delibera di .....n. .... del .....

E

- **HERA S.p.A.** con sede legale in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat 2/4, C.F. 04245520376 e P.IVA "Gruppo Hera" 03819031208, di HERA S.p.A. (di seguito la "**Società**");

di seguito definite congiuntamente anche "**Parti**" e, ciascuna "**Parte**".

PREMESSO CHE:

- a) in data 31 luglio 2018 il Comune e la Società hanno sottoscritto la "Convenzione relativa al servizio di teleriscaldamento nel Comune di Ferrara" (di seguito la "**Convenzione**") avente ad oggetto la gestione, da parte della Società, del servizio di teleriscaldamento nel territorio comunale (di seguito il "**Servizio**");
- b) i corrispettivi del Servizio applicati alla generalità dei clienti finali (c.d. "Listino Prezzi" del servizio di teleriscaldamento) sono stati, fino al mese di settembre 2022, definiti ed aggiornati da HERA S.p.A. sulla base del costo del gas naturale, del quale hanno seguito quindi l'andamento variabile nel tempo. In particolare, tali prezzi sono stati periodicamente aggiornati, secondo le specifiche formule di ogni tariffa, sulla base dei prezzi del gas naturale previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il «servizio di tutela»;
- c) la turbolenza sui mercati energetici conseguente la crisi energetica iniziata nel quarto trimestre del 2021 ha comportato una crescita significativa dei prezzi del gas nell'anno termico '21-'22 e, conseguentemente, delle tariffe del teleriscaldamento. Considerato che la rete del teleriscaldamento nel territorio comunale è alimentata da un sistema di produzione che utilizza anche la fonte geotermica (in misura pari circa al 40% su base storica), le Parti si sono ripetutamente incontrate al fine di valutare la possibilità di intraprendere azioni a tutela dei clienti finali in grado di mitigare gli impatti delle nuove condizioni di mercato del gas in considerazione della presenza di tale fonte rinnovabile;
- d) ad esito dei predetti incontri, le Parti hanno stipulato, nel mese di ottobre 2022, un addendum alla "convenzione" (di seguito l'"**Addendum 2022**"), con efficacia dal 01 ottobre 2022, il quale prevede l'introduzione, all'interno della modalità di determinazione ed aggiornamento del prezzo, di una componente fissa, non direttamente correlata all'andamento del gas naturale,

che affianchi le componenti legate all'andamento del gas in tutela del vigente schema tariffario, con l'obiettivo di rendere quota parte del prezzo finale (quella avente come sottostante la fonte geotermica) non più legata al gas, anche in considerazione dei costi delle coperture prospettiche già poste in essere per l'ultimo trimestre dell'anno 2022;

- e) le Parti si sono inoltre impegnate ad organizzare periodici incontri di aggiornamento, da effettuarsi indicativamente nel mese di settembre di ogni anno, e volti al monitoraggio delle tariffe del teleriscaldamento rispetto all'evoluzione dei prezzi del gas sui mercati energetici;
- f) a seguito di tale monitoraggio congiunto delle tariffe il Comune e la Società, per l'avvio della nuova stagione termica '23-'24, hanno condiviso l'opportunità di superare l'assetto tariffario sancito nell'Addendum 2022, nel quale si individuava un prezzo fisso per la componente geotermica. Ad evidenza di ciò, il Comune di Ferrara e la Società hanno difatti avviato le necessarie interlocuzioni già nel corso del mese di marzo 2023, mediante una serie di incontri finalizzati a condividere le logiche del nuovo intervento sull'assetto tariffario per la componente geotermica;
- g) con D.L. n. 41/23 è stata inoltre assegnata all'Autorità di Regolazione per l'Energia le Reti e l'Ambiente (ARERA) la competenza regolatoria in relazione alle tariffe del teleriscaldamento. ARERA, a valle della delibera n. 277/23 del 20 giugno 2023, ha quindi avviato il dialogo con i propri stakeholder con l'obiettivo dichiarato di attivare un nuovo regime tariffario regolato a partire dal 1° ottobre 2023. Le linee guida di ARERA sono state successivamente individuate in un documento di consultazione pubblicato a inizio agosto, a fronte del quale gli operatori del settore hanno fornito le proprie osservazioni utili a una deliberazione dell'Autorità attesa entro il 30 settembre 2023, termine successivamente prorogato al 31/12/2023 con la delibera n. 431/23 del 28 settembre 2023.
- h) sino all'entrata in vigore della regolazione tariffaria di ARERA, nell'ipotesi allo stato più probabile in cui la stessa venga posticipata al 1° gennaio 2024, il Comune e la Società condividono l'opportunità di superare, con riferimento alla componente geotermica, l'assetto tariffario previsto dall'Addendum 2022, mediante un nuovo accordo che, alla luce dell'evoluzione dei prezzi di mercato del gas, preveda il superamento del prezzo fisso e il contestuale inserimento di meccanismi di tutela sulla componente geotermica in caso di eccessivi rialzi del prezzo del gas sui mercati, mantenendo il focus sulla competitività del servizio di teleriscaldamento rispetto alle alternative di mercato;
- i) con tale accordo, le Parti intendono inoltre modificare la Convenzione in un'ottica di riequilibrio delle condizioni contrattuali, rivedendo in particolare il corrispettivo corrisposto dalla Società al Comune previsto dall'attuale Convenzione, così come modificata dall'Addendum 2022. Dalla data di entrata in vigore della regolazione tariffaria da parte di ARERA ai sensi del D.L. n. 13/23, il riconoscimento del corrispettivo da parte della Società a favore del Comune è da intendersi condizionato alla ammissibilità dello stesso tra i costi riconosciuti dalla normativa ARERA agli operatori del teleriscaldamento nell'ambito della nuova regolazione tariffaria.
- j) le Parti intendono dunque stipulare il presente accordo (di seguito l'"**Atto integrativo 2023**") che a decorrere dal 1° ottobre 2023 andrà a modificare la Convenzione così come modificata dall'Addendum 2022.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

## 1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente **Atto integrativo 2023**;

## 2. MODIFICHE ALL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE

L'art. 4 della Convenzione è integralmente sostituito dal seguente:

### 4. OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

**4.1.** Resta espressamente inteso fra le Parti che la Società potrà liberamente, nel rispetto della normativa applicabile vigente, ove esistente, definire il contenuto delle condizioni di contratto applicabili ai propri clienti nonché l'importo e le modalità di calcolo dei corrispettivi di allacciamento alla rete e dei corrispettivi di fornitura dell'energia termica, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.2 e fermo restando l'impegno della Società ad illustrare al Comune le offerte e le condizioni di volta in volta vigenti in occasione di incontri periodici di informazione.

**4.2.** Il corrispettivo di fornitura dell'energia termica applicato ai clienti del Comune di Ferrara viene definito come di seguito descritto ai paragrafi 4.2.1. e 4.2.2. con riferimento ai periodi temporali specificati.

**4.2.1. Periodo dal 01 ottobre 2023 sino alla data di efficacia (coincidente con l'inizio del "periodo transitorio" qualora previsto) della regolazione tariffaria da parte di ARERA ai sensi del D.L. n. 13/23 del febbraio 2023.**

I corrispettivi del Servizio applicati alla generalità dei clienti finali e di cui alle tipologie tariffarie "monomia domestica", "monomia non domestica", "binomia domestica", "binomia non domestica", "binomia industriale" saranno calcolati come di seguito descritto, in funzione del valore mensilmente assunto dalla componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (CMEMm) per i clienti ancora in tutela, come aggiornata da ARERA su base mensile e pubblicata nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, e pari alla media mensile del prezzo giornaliero al PSV (day ahead).

- **CMEMm mensile inferiore od uguale a 0,45 €/Smc (0,042056 €/kWh) con riferimento ad un potere calorifico superiore del gas di 0,03852 GJ/Smc:**
  - Con riferimento alla % di energia prodotta da fonte non geotermica: applicazione del "Listino Prezzi" del servizio di teleriscaldamento per il Comune di Ferrara, come definito ed aggiornato da HERA S.p.A., sulla base del costo del gas naturale previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il «servizio di tutela» (inclusivo della spesa per la materia gas, trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, accise, addizionali regionali) secondo la modalità di determinazione dello stesso vigente al momento della stipula della Convenzione nel 2018.
  - Con riferimento alla % di energia prodotta da fonte geotermica: applicazione del "Listino Prezzi" del servizio di teleriscaldamento per il Comune di Ferrara, come definito ed aggiornato da HERA S.p.A., sulla base del costo del gas naturale previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il «servizio di tutela» (inclusivo della spesa per la materia gas, trasporto e gestione del contatore, oneri di

sistema, accise, addizionali regionali) secondo la modalità di determinazione dello stesso vigente al momento della stipula della Convenzione nel 2018 con sconto pari a 0,005 €/kWh sul corrispettivo “prezzo del calore”.

Pertanto, con riferimento alle componenti “prezzo del calore” e “quota potenza” delle tipologie tariffarie “monomia domestica”, “monomia non domestica”, “binomia domestica”, “binomia non domestica”, “binomia industriale” che definiscono il listino del mese “m” per il Comune di Ferrara, il nuovo “**Listino Prezzi Atto Integrativo**” è definito mediante applicazione della seguente formula generale:

- **Prezzo del calore PCm'** =  $PCm * \% \text{ mese } V_{no \text{ geo}} + (PCm - Sc) * \% \text{ mese } V_{geo} \left[ \frac{\text{€}}{\text{kWh}} \right]$
- **Quota potenza QPm'** =  $QPm * \% \text{ mese } V_{no \text{ geo}} + QPm * \% \text{ mese } V_{geo} = QPm \left[ \frac{\text{€}}{\text{kW}} \right]$

**Dove:**

- **PCm'**= prezzo del calore del nuovo “Listino prezzi Atto Integrativo” del servizio di teleriscaldamento di Ferrara per il mese “m” [€/kWh].
- **PCm**= prezzo del calore del “listino prezzi” del servizio di teleriscaldamento di Ferrara per il mese “m”, come definito ed aggiornato da HERA S.p.A., sulla base del costo del gas naturale previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il «servizio di tutela», secondo la modalità di determinazione dello stesso vigente al momento della stipula della Convenzione del 2018 [€/kWh].
- **QPm'** = quota potenza del “Listino Prezzi Atto Integrativo” del servizio di teleriscaldamento di Ferrara per il mese “m” [€/kW].
- **QPm** = quota potenza del “listino prezzi” del servizio di teleriscaldamento di Ferrara per il mese “m”, come definito ed aggiornato da HERA S.p.A., sulla base del costo del gas naturale previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il «servizio di tutela» secondo la modalità di determinazione dello stesso vigente al momento della stipula della Convenzione del 2018 [€/kW].
- **Sc** = sconto riconosciuto da Hera sul corrispettivo “prezzo del calore” e pari a 0,005 €/kWh.
- **% mese  $V_{no \text{ geo}}$**  = % di energia prodotta da fonte non geotermia nel mese di riferimento “m” [%]
- **% mese  $V_{geo}$**  = % di energia prodotta da fonte geotermica nel mese di riferimento “m” [%]

Ai corrispettivi così determinati dovrà aggiungersi la quota nolo contatore [€/anno] (QF) di cui al “listino prezzi” del servizio di teleriscaldamento per il Comune di Ferrara.

Con riferimento ai parametri di cui sopra, si specifica che la % di energia prodotta da fonte geotermica (% mese  $V_{geo}$ ) e non geotermica (% mese  $V_{no \text{ geo}}$ ) nel mese di riferimento è un valore consuntivo laddove disponibile, oppure stimato ed applicato secondo una logica di acconto/conguaglio per ciascun mese di riferimento, laddove il consuntivo non sia disponibile al momento di definizione del “Listino Prezzi Atto Integrativo”. In quest'ultimo caso, la % in acconto utilizzata per il generico mese “m” rappresenta la % annua media di energia termica prodotta da fonte geotermica/non geotermica valutata su base storica. Una volta noto il valore mensile a consuntivo di tale percentuale per ciascun mese “m”, seguirà un conguaglio tariffario sul consumo mensile del cliente sul mese «m».

Nel caso di contratti di fornitura “personalizzati”, agli stessi vengono applicati i corrispettivi economici di fornitura previsti dal contratto, modificati in modo opportuno al fine di recepire la formula generale sopra descritta e comunque in modo da preservare le eventuali specificità di ciascuno. A tale riguardo, la formula generale non sarà applicata nel caso dei contratti di fornitura con struttura di prezzo del calore del tipo “prezzo fisso”.

Saranno inoltre applicati i tributi e le imposte secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente in materia, non inclusi nei corrispettivi di cui sopra.

- **CMEMm mensile superiore a 0,45 €/Smc (0,042056 €/kWh) con riferimento ad un potere calorifico superiore del gas di 0,03852 GJ/Smc:**
  - Con riferimento alla % di energia prodotta da fonte non geotermica: applicazione del “Listino Prezzi” del servizio di teleriscaldamento per il Comune di Ferrara, come definito ed aggiornato da HERA S.p.A., sulla base del costo del gas naturale previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il «servizio di tutela» (inclusivo della spesa per la materia gas, trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, accise, addizionali regionali) secondo la modalità di determinazione dello stesso vigente al momento della stipula della Convenzione nel 2018.
  - Con riferimento alla % di energia prodotta da fonte geotermica: applicazione del “Listino Prezzi” del servizio di teleriscaldamento per il Comune di Ferrara come definito ed aggiornato da HERA S.p.A., sulla base del costo del gas naturale previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il «servizio di tutela» (inclusivo della spesa per la materia gas, trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, accise, addizionali regionali) secondo la modalità di determinazione dello stesso vigente al momento della stipula della Convenzione nel 2018 ma secondo il valore assunto, per ciascuna componente tariffaria (prezzo del calore e quota potenza), in corrispondenza di un valore di CMEM pari a **0,45 €/Smc** e con successivo sconto pari a 0,005 €/kWh sul corrispettivo “prezzo del calore”.

Pertanto, con riferimento alle componenti “prezzo del calore” e “quota potenza” delle tipologie tariffarie “monomia domestica”, “monomia non domestica”, “binomia domestica”, “binomia non domestica”, “binomia industriale” che definiscono il listino del mese “m” per il Comune di Ferrara, il nuovo “**Listino Prezzi Atto Integrativo**” è definito mediante applicazione della seguente formula generale:

- **Prezzo del calore PCm'** =  $PCm * \% \text{ mese } V_{no\ geo} + (PCm, cap - Sc) * \% \text{ mese } V_{geo} \left[ \frac{\text{€}}{\text{kWh}} \right]$
- **Quota potenza QPm'** =  $QPm * \% \text{ mese } V_{no\ geo} + QPm, cap * \% \text{ mese } V_{geo} \left[ \frac{\text{€}}{\text{kW}} \right]$

**Dove:**

- **PCm'**= prezzo del calore del nuovo “Listino prezzi Atto Integrativo” del servizio di teleriscaldamento di Ferrara per il mese “m” [€/kWh].
- **PCm**= prezzo del calore del “listino prezzi standard” del servizio di teleriscaldamento di Ferrara per il mese “m”, come definito ed aggiornato da HERA S.p.A., sulla base del costo del gas naturale previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il «servizio di tutela» secondo la modalità di determinazione dello stesso vigente al momento della stipula della Convenzione del 2018 [€/kWh].

- **QPm'** = quota potenza del "Listino Prezzi Atto Integrativo" del servizio di teleriscaldamento di Ferrara per il mese "m" [€/kW].
- **QPm** = quota potenza del "listino prezzi" del servizio di teleriscaldamento di Ferrara per il mese "m", come definito ed aggiornato da HERA S.p.A., sulla base del costo del gas naturale previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il «servizio di tutela» secondo la modalità di determinazione dello stesso vigente al momento della stipula della Convenzione del 2018 [€/kW].
- **PCm,cap** = prezzo del calore del "listino prezzi" del servizio di teleriscaldamento di Ferrara per il mese "m", come definito ed aggiornato da HERA S.p.A., sulla base del costo del gas naturale previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il «servizio di tutela», secondo la modalità di determinazione dello stesso vigente al momento della stipula della Convenzione del 2018, assunto in corrispondenza di un valore della componente CMEM pari a 0,45 €/Smc [€/kWh].
- **QPm,cap** = quota potenza del "listino prezzi" del servizio di teleriscaldamento di Ferrara per il mese "m", come definito ed aggiornato da HERA S.p.A., sulla base del costo del gas naturale previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per il «servizio di tutela», secondo la modalità di determinazione dello stesso vigente al momento della stipula della Convenzione del 2018, assunto in corrispondenza di un valore della componente CMEM pari a 0,45 €/Smc [€/kW].
- Sc = sconto riconosciuto da Hera sul corrispettivo "prezzo del calore" e pari a 0,005 €/kWh.
- **% mese  $V_{no\ geo}$**  = % di energia prodotta da fonte non geotermia nel mese di riferimento "m" [%]
- **% mese  $V_{geo}$**  = % di energia prodotta da fonte geotermica nel mese di riferimento "m" [%]

Ai corrispettivi così determinati dovrà aggiungersi la quota nolo contatore [€/anno] (QF) di cui al "listino prezzi" del servizio di teleriscaldamento per il Comune di Ferrara.

Con riferimento ai parametri di cui sopra, si specifica che la % di energia prodotta da fonte geotermica (% mese  $V_{geo}$ ) e non geotermica (% mese  $V_{no\ geo}$ ) nel mese di riferimento è un valore consuntivo laddove disponibile, oppure stimato ed applicato secondo una logica di acconto/conguaglio per ciascun mese di riferimento, laddove il consuntivo non sia disponibile al momento di definizione del listino. In quest'ultimo caso, la % in acconto utilizzata per il generico mese "m" rappresenta la % annua media di energia termica prodotta da fonte geotermica/non geotermica valutata su base storica. Una volta noto il valore mensile a consuntivo di tale percentuale per ciascun mese "m", seguirà un conguaglio tariffario sul consumo mensile del cliente sul mese «m».

Nel caso di contratti di fornitura "personalizzati", agli stessi vengono applicati i corrispettivi economici di fornitura previsti dal contratto, modificati in modo opportuno al fine di recepire la formula sopra descritta e comunque in modo da preservare le eventuali specificità di ciascuno. A tale riguardo, la formula generale non sarà applicata nel caso dei contratti di fornitura con struttura di prezzo del calore del tipo "prezzo fisso".

Le Parti concordano sin d'ora che, qualora in corso di vigenza delle condizioni economiche come sopra descritte, ARERA dovesse cessare la pubblicazione della componente "CMEM" a seguito della fine del mercato di tutela gas, Hera continuerà a definire su base mensile il valore della CMEM in sostituzione a quella pubblicata da ARERA, calcolando in autonomia la media mensile del prezzo giornaliero al PSV (day ahead) in questo modo:

- $PSV\_DA_t$  è la media aritmetica (arrotondata al quarto decimale) di tutti i Price Assessment per il PSV, quotati in ogni giorno di trading per il mese di riferimento.

Nei giorni lavorativi, il Price Assessment è dato dalla quotazione PSV Day Ahead (DA) pubblicata nel precedente giorno lavorativo (o nel primo giorno lavorativo precedente disponibile qualora il giorno precedente fosse un giorno festivo), dall'Heren Report, tabella Continental Price Assessment, valore medio tra dei prezzi bid e offer, espresso in EUR/MWh. Nei giorni festivi, il Price Assessment è dato dalla quotazione PSV Weekend del primo giorno lavorativo precedente disponibile pubblicata dall'Heren Report, tabella Continental Price Assessment, valore medio tra dei prezzi bid e offer, espresso in EUR/MWh. Il "Giorno Festivo" fa riferimento al Regno Unito. I prezzi in Euro/MWh saranno trasformati in €/Smc moltiplicandolo per 0,0381/3,6.

I valori ufficiali delle quotazioni PSV di cui sopra, sono pubblicati dalla società ICIS HEREN e sono consultabili alle condizioni e nei termini pubblicati dalla stessa, per maggiori informazioni si veda il sito <https://www.icis.com/explore/commodities/energy/natural-gas/>. Nel caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

Saranno inoltre applicati i tributi e le imposte secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente in materia, non inclusi nei corrispettivi di cui sopra.

#### **4.2.2. Periodo dalla data di efficacia (coincidente con l'inizio del "periodo transitorio" qualora previsto) della regolazione tariffaria da parte di ARERA ai sensi del D.L. n. 13/23 del febbraio 2023 ed il termine di durata del presente Atto integrativo 2023.**

I corrispettivi del Servizio applicati alla generalità dei clienti finali e di cui alle tipologie tariffarie "monomia domestica", "monomia non domestica", "binomia domestica", "binomia non domestica", "binomia industriale", così come ai contratti di fornitura personalizzati, saranno calcolati ed applicati dalla Società secondo quanto previsto e disciplinato da ARERA in seno alla nascente regolazione tariffaria. A tale riguardo, la Società definirà i corrispettivi economici da applicare ai consumi dei clienti di Ferrara implementando il metodo tariffario che sarà definito da ARERA, secondo le tempistiche e modalità che saranno definite da ARERA stessa.

**4.3** La Società si impegna comunque a garantire ai clienti del teleriscaldamento con utenze site nel Comune di Ferrara, per tutta la durata dei rispettivi contratti di fornitura calore, l'applicazione integrale dello sconto fiscale derivante dal mix energetico utilizzato dalla Società di cui alla lettera h) delle Premesse e, comunque, qualora previsto, di analogo sconto/agevolazione previsti dalla normativa di volta in volta vigente in relazione all'utilizzo, nella produzione di calore, di fonti di natura rinnovabile. Resta comunque espressamente inteso fra le Parti che le condizioni del servizio di fornitura calore da teleriscaldamento agli utenti sarà regolato dalle condizioni di contratto (incluse le condizioni economiche) stabilite dalla Società e proposte ai clienti del servizio nel rispetto della normativa di volta in volta applicabile.

**4.4.** La Società si impegna a tenere tempestivamente informato il Comune in relazione alle nuove offerte commerciali per il servizio teleriscaldamento che la Società dovesse sviluppare e proporre

alla propria clientela, o ad eventuali iniziative promosse su base volontaria relative al sostegno delle utenze in situazione di disagio economico quale il “bonus teleriscaldamento”, nonché ad illustrare tempestivamente al Comune i piani di investimenti adottati in relazione alla rete teleriscaldamento nonché il relativo andamento. La Società dovrà fornire al Comune tutti gli elementi necessari (formule e relativi coefficienti), utilizzati per la formulazione del “listino prezzi” del servizio di teleriscaldamento per il Comune di Ferrara di cui alla formula riportata al punto 4.2.1 e 4.2.2. A tal fine, in considerazione della particolare fase di mercato che interessa i prezzi del gas e della evoluzione normativa in atto, le Parti si impegnano ad organizzare periodici incontri di aggiornamento, da effettuarsi indicativamente nel mese di settembre di ogni anno, e volti ad una chiara comprensione della documentazione consegnata e anche finalizzati al monitoraggio delle tariffe del teleriscaldamento rispetto all’evoluzione dei prezzi del gas sui mercati energetici.

**4.5.** La Società è impegnata a proporre piani di sviluppo coerenti con gli strumenti interni di pianificazione (comprensivi dei benefici attesi per il Comune di Ferrara e la propria cittadinanza) nonché a rendicontare puntualmente e periodicamente l’avanzamento delle varie attività.

**4.7.** La Società si impegna a mantenere aggiornata e a mettere a disposizione del Comune di Ferrara la cartografia della rete di distribuzione del teleriscaldamento, con l’indicazione dei diametri delle condotte e i dati tecnici più significativi quali ad esempio posizione rispetto al tracciato stradale e organi di manovra principali.

**4.8.** Relativamente ai nuovi allacciamenti e alle riconversioni degli impianti da energia fossile a Teleriscaldamento, la Società metterà a disposizione un apposito fondo annuale di incentivazione così come meglio precisato al successivo punto 7. verso i clienti che ne faranno richiesta.

### **3. MODIFICHE ALL’ART. 6 DELLA CONVENZIONE**

L’art. 6 della Convenzione è integralmente sostituito dal seguente:

#### **6. CORRISPETTIVO**

Le Parti stabiliscono che la Società corrisponderà al Comune un corrispettivo annuale come di seguito indicato:

- dal 1° ottobre 2023 sino al 31 dicembre 2023: € 250.000, più IVA di legge (€ 1.000.000 su base annua);
- dal 1° gennaio 2024 sino al 31 dicembre 2024: € 1.000.000 annui, più iva di legge. Tale importo verrà corrisposto al Comune in 4 rate con cadenza trimestrale e comunque in misura proporzionale al periodo intercorrente tra il 01 gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della regolazione, qualora questa entri in vigore prima del 31 dicembre 2024. In ogni caso, dalla data di entrata in vigore della regolazione tariffaria da parte di ARERA ai sensi del D.L. n. 13/23, il riconoscimento del corrispettivo da parte della Società a favore del Comune è da intendersi condizionato alla ammissibilità dello stesso tra i costi riconosciuti dalla normativa ARERA agli operatori del teleriscaldamento nell’ambito della nuova regolazione tariffaria.
- dal 1° gennaio 2025 sino al termine di durata della Convenzione: € 500.000 annui, più iva di legge. Tale importo verrà corrisposto al Comune in 4 rate con cadenza trimestrale e comunque in misura proporzionale al periodo intercorrente tra il 01 gennaio 2025 e la data di entrata in vigore della regolazione. In ogni caso, dalla data di entrata in vigore della regolazione tariffaria da parte di ARERA ai sensi del D.L. n. 13/23, il riconoscimento del corrispettivo da parte della Società a favore del Comune è da intendersi condizionato alla ammissibilità dello stesso tra i

costi riconosciuti dalla normativa ARERA agli operatori del teleriscaldamento nell'ambito della nuova regolazione tariffaria.

#### **4. MODIFICHE ALL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE**

L'art. 7 della Convenzione è integralmente sostituito dal seguente:

##### **7. QUOTA ANNUA DI INCENTIVAZIONE DEL TELERISCALDAMENTO**

La Società metterà a disposizione la somma di € 100.000/anno a partire dal 1° gennaio 2022 e sino al termine della Convenzione.

Tale importo sarà finalizzato ad incentivare il collegamento di ulteriori utenze alla rete di teleriscaldamento, e pertanto utilizzato dalla Società stessa per la riduzione dei costi di allacciamento per gli utenti che ne faranno richiesta.

##### **7. DECORRENZA ED EFFICACIA DELLE MODIFICHE**

Le modifiche introdotte dal presente Atto integrativo 2023 decorrono dal 1° ottobre 2023.

Il presente Atto integrativo 2023 costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, così come modificata dall'Addendum 2022.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Atto integrativo 2023, resta valido, se non in contrasto, quanto previsto nella Convenzione, così come modificata dall'Addendum 2022.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì,.....

**Per il Comune di Ferrara**

.....

**Per HERA S.p.A.**

.....